

**Intervento specifico LEADER 04 - Investimenti non produttivi nelle aree rurali**

Codice intervento	ISL04
Nome intervento	Investimenti non produttivi nelle aree rurali
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione

**Descrizione dell'intervento**

L'intervento sostiene la realizzazione di investimenti per il rafforzamento dei servizi di base alla popolazione delle aree rurali.

Gli investimenti devono essere finalizzati all'attivazione e/o implementazione di servizi di base a livello locale per la popolazione, compresi i servizi alla persona, le attività culturali e ricreative e le relative strutture/infrastrutture, anche attraverso la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo ed antropico rurale.

**Tipologie di spese ammissibili**

Nel rispetto del quadro delle spese ammissibili e non ammissibili di cui al Capitolo 10 del CSR, nell'ambito del presente intervento risultano ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a. Miglioramento di beni immobili e relative pertinenze per l'ampliamento e l'adeguamento di strutture/infrastrutture per l'erogazione di servizi a favore della popolazione
- b. Acquisto di nuovi macchinari impianti e attrezzature, inclusa la messa in opera, necessari all'erogazione dei servizi a favore della popolazione
- c. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);
- d. Creazione, acquisizione e realizzazione di strumenti informativi, quali programmi informatici e relative applicazioni, siti e portali web

Solo per la categoria di beneficiari Enti pubblici

- Personale specificatamente impiegato nell'erogazione del servizio attivato e/o implementato.  
L'importo massimo di queste spese è pari al 20% della spesa ammissibile totale dell'operazione

**Principi di selezione**

Tipologia di servizio creato/sviluppato  
Localizzazione geografica dell'intervento  
Ampiezza del territorio coperto dal servizio  
Caratteristiche del beneficiario

**Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari**

a) Enti pubblici, in forma singola o associata

Sono considerati ammissibili i soggetti richiedenti che rispettano i criteri sotto elencati:  
- enti pubblici ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1

È ammessa l'associazione tra enti pubblici quando costituita nelle forme previste dalla legge, con individuazione di un ente capofila, sulla base di apposita convenzione che regola i rapporti tra i singoli soggetti interessati, anche per quanto riguarda la correlata partecipazione finanziaria. Nell'ambito del bando l'ente può aderire ad un'unica associazione che presenta domanda di aiuto

b) Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro.



13b1fca7



**Condizioni di ammissibilità dell'intervento**

Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le seguenti finalità, in linea con quanto indicato negli obiettivi generali dell'intervento:

1. Attivazione/implementazione di servizi alla persona che favoriscano la domiciliarità e la residenzialità di nuclei familiari con particolari esigenze
2. Miglioramento di strutture/infrastrutture destinate a servizi sociali, culturali e ricreativi per favorire la socializzazione all'interno delle comunità e la valorizzazione delle specificità locali, finalizzate anche ad una scoperta e fruizione consapevole del proprio territorio, in ottica di coesione sociale
3. Attivazione/implementazione di servizi per la popolazione affinché si creino le condizioni e lo stimolo a mantenere la residenzialità e si ricostruiscano quelle "Reti di Prossimità" necessarie al mantenimento della solidarietà sociale

L'operazione proposta viene descritta su un Piano redatto secondo il modello allegato al bando GAL, che contiene le informazioni relative all'attivazione e/o implementazione del servizio rientrante nelle finalità specifiche sopra indicate e alla sua sostenibilità nel tempo.

Nel caso di investimenti su immobili viene previsto un progetto completo delle relative autorizzazioni necessarie.

Gli immobili oggetto dell'investimento devono essere nella disponibilità del soggetto richiedente, secondo le forme previste dalla legge e sulla base, comunque, di apposito titolo di durata di almeno pari a quella prevista dal periodo di stabilità delle operazioni. Per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva, e nel caso di possesso, deve essere esibita l'autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del proprietario degli immobili, ad eseguire l'intervento ed in merito alla conseguente assunzione degli impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento.

Gli investimenti devono essere coerenti con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani.

Il limite massimo di spesa ammessa per singola operazione è pari a 200.000 €.

Non sono ammissibili:

- a. interventi con finalità diverse da quelle previste dal presente intervento
- b. gli interventi riguardanti la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali
- c. con riferimento al DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii, gli interventi edilizi di:
  - i. "manutenzione ordinaria" di cui all'art. 3, c. 1 lett. a)
  - ii. "nuova costruzione" di cui all'art. 3 c. 1 lett. e)

**Impegni**

Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione dell'aiuto

Assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno

Attivare il servizio previsto nel progetto entro i termini di conclusione previsti dal bando GAL

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione Ue 2022/129



13b1fca7



**ALLEGATO D DGR n. 294 del 21 marzo 2023**

pag. 23 di 36

**Obblighi**

Si rinvia a quanto previsto al Capitolo 10 del CSR "Elementi comuni e trasversali agli interventi"

**Forme e tipo di sostegno****Forma di sostegno**

Sovvenzione

**Tipo di pagamenti**

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

**Aliquota di sostegno**

100 % della spesa ammessa

**Aiuti di Stato**

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

✓ Sì

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica     Regolamento generale di esenzione per categoria    ✓ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo     Importo minimo (de minimis)

**Indicatore di output**

O.23 - Numero di operazioni o unità di investimento non produttivo sovvenzionati al di fuori dell'azienda agricola

**Indicatori di risultato**

R37 - Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali  
R41 - Connettere l'Europa rurale



13b1fca7

